

COMUNE DI TRINITA'
Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
URBANA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 23/04/2008

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

INDICE

Titolo 1 – NORME GENERALI

- ART. 1 – Oggetto del Regolamento
- ART. 2 – Soggetti

Titolo 2 – DEL SUOLO PUBBLICO

- ART. 3 – Suolo pubblico – Occupazione – Lavori e depositi
- ART. 4 – Attività vietate
- ART. 5 – Concessione
- ART. 6 – Sistemazione dei materiali depositati sul suolo pubblico
- ART. 7 – Titolare della concessione temporanea di occupazione del suolo pubblico
- ART. 8 – Proroga della concessione temporanea
- ART. 9 – Ripristini e pulizia del suolo pubblico
- ART. 10 – Decadenza della concessione

Titolo 3 – NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

- ART. 11 – Divieto di imbrattare il suolo pubblico
- ART. 12 – Divieto di lavaggio veicoli
- ART. 13 – Doveri dei commercianti ambulanti
- ART. 14 – Deposito e raccolta dei rifiuti solidi urbani
- ART. 15 – Raccolta di rifiuti con contenitori
- ART. 16 – Divieto di spostamento di contenitori
- ART. 17 – Sgombero neve dall'abitato
- ART. 18 – Servizi igienici nei locali pubblici

Titolo 4 – PUBBLICO DECORO

- ART. 19 – Indumenti e biancheria appesi alle finestre
- ART. 20 – Battitura tappeti, stuoie, ecc.

ART. 21 – Innaffiamiento di fiore su balconi o finestre

ART. 22 – Divieto di imbrattare i passanti

Titolo 5 – DELLA PUBBLICA QUIETE

ART. 23 – Uso per scopi pubblicitari di apparecchi sonori

ART. 24 – Esercenti commerciali, fiere e mercati, suonatori ambulanti, cantanti e simili

ART. 25 – Insediamento ed esercizio di industrie ed attività rumorose

ART. 26 – Arti, mestieri ed attività rumorose

ART. 27 – Custodia dei cani

ART. 28 – Cani incustoditi

ART. 29 – Divieto di intralciare l'operato degli accalappiacani

ART. 30 – Insudiciamento del suolo da parte di animali

Titolo 6 – NORME DI PREVENZIONE

ART. 31 – Canali di gronda e di scolo per le acque pluviali

ART. 32 – Divieto di accendere fuochi

ART. 33 – Oggetti rotolanti

ART. 34 – Trasporto di determinati oggetti

ART. 35 – Divieto di arrampicarsi e di scuotere i sostegni dei segnali stradali e gli elementi di arredo urbano

ART. 36 – Copertura dei pozzi, vasche, cisterne, ecc.

ART. 37 – Nettezza delle facciate degli edifici

Titolo 7 – IMPIANTI PUBBLICI ED AREE VERDI

ART. 38 – Fontanelle pubbliche

ART. 39 – Tutela dei giardini pubblici, dei viali e delle aree verdi

ART. 40 – Uso dei parchi gioco e delle aree per attività ricreative

Titolo 8 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 41 – Accertamento delle violazioni e sanzioni

- ART. 42 – Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio
- ART. 43 – Sequestro e custodia delle cose
- ART. 44 – Sospensione dell'autorizzazione o della concessione
- ART. 45 – Abrogazione delle norme precedenti ed entrata in vigore

TITOLO 1 NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente Regolamento. Il servizio di polizia urbana è diretto ad assicurare l'osservanza delle norme contenute nei regolamenti locali, nelle ordinanze del Sindaco, nelle leggi e nei regolamenti dello Stato in materia di polizia e ad accertare le infrazioni alle norme stesse per l'applicazione delle conseguenti sanzioni, nonché per l'adozione delle misure e dei provvedimenti che al Comune, in conseguenza degli accertamenti contravvenzionali, possono competere per la tutela e la reintegrazione del pubblico interesse.

Art. 2

Soggetti

1. Il servizio di polizia urbana, preordinato al buon uso del pubblico demanio e ad assicurare l'ordinato svolgimento della vita pubblica e privata nonché il disciplinato andamento dei servizi pubblici locali, è diretto dal Sindaco e viene svolto dal Corpo Unificato di Polizia Locale dell'Unione del Fossanese e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art 221 del C:P.P. nell'ambito delle rispettive funzioni.

TITOLO II DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 3

Suolo pubblico – Occupazione - lavori e depositi

1. Per suolo pubblico si intende tanto il suolo che costituisce la proprietà demaniale pubblica, come il terreno di proprietà privata, soggetto a servitù di pubblico passaggio.
2. Le occupazioni di suolo pubblico, nonché le modalità per l'esecuzione dei lavori sullo stesso sono disciplinati dalle norme del presente regolamento e da quelle del C.D.S. DS.lgs 285 e successive modifiche.

Art. 4

Attività Vietate

1. Sulle vie e piazze è vietato svolgere qualsiasi attività che possa arrecare disturbo o pericolo alla circolazione veicolare e pedonale. E' vietato giocare a pallone.

Art. 5

Concessione

1. E' fatto divieto di occupare suolo pubblico senza specifico atto di concessione.
2. La relativa richiesta, da parte degli interessati, deve essere redatta in carta legale, ove occorra, corredata della necessaria documentazione.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tassa.
4. Il suolo pubblico deve essere utilizzato esclusivamente per i motivi indicati nella concessione.

Art.6

Sistemazione dei materiali depositati sul suolo pubblico

1. Il deposito, sulle strade o piazze, di materiale, specie se edilizio- una volta autorizzato-deve comportare la recinzione del luogo nonché la copertura, con

mezzi idonei, del materiale stesso.

Art. 7

Titolare della concessione temporanea di occupazione del suolo pubblico

1. Il titolare della concessione temporanea di occupazione del suolo pubblico, deve sottostare alle seguenti condizioni:
 - limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescrittagli, salvo decadenza della facoltà concessagli;
 - ridurre, al termine del periodo fissato, in pristino stato il terreno occupato;
 - apporre la necessaria segnaletica, anche luminosa ove occorra, nel rispetto delle vigenti disposizioni

Art. 8

Proroga della concessione temporanea

1. Qualora il termine prefisso per il compimento delle opere sia decorso e per ragioni motivate il concessionario non abbia potuto ultimare le opere, dietro richiesta esaurientemente giustificata, il Sindaco potrà concedere una congrua proroga.

Art. 9

Ripristino e pulizia del suolo pubblico

1. Le aree che sono state oggetto di occupazione temporanea, al termine del periodo concesso, dovranno essere lasciate in stato di perfetto ordine e pulizia.
2. Gli eventuali materiali di risulta dovranno essere trasportati, a cura del concessionario, nelle apposite discariche.

Art. 10

Decadenza della concessione

1. Si procederà alla pronuncia della decadenza della concessione del suolo pubblico:
 - a. per aver tenuto i materiali e le attrezzature in disordine e in modo indecoroso;
 - b. quando, senza giustificato motivo, non si sia fatto uso continuativo dell'area avuta in concessione per due terzi della durata della validità della concessione medesima;
 - c. per l'inosservanza delle prescrizioni alle quali la concessione è stata rilasciata.

TITOLO III

NETTEZZA DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 11

Divieto di imbrattare il suolo pubblico

1. E' vietato imbrattare, in qualsiasi maniera, il suolo pubblico con rifiuti, spazzature, carta e con qualsiasi altra sostanza solida o liquida.
2. Qualora, durante le operazioni di carico e scarico di cose o nell'esecuzione di qualunque altro atto permesso dalle norme vigenti, si dovesse verificare la caduta di oggetti o detriti, liquidi sul suolo, il responsabile dovrà provvedere loro tempestiva asportazione e alla perfetta ripulitura del manto stradale.

Art. 12

Divieto lavaggio veicoli

1. Sulle aree di circolazione pubbliche è fatto divieto di lavare veicoli, anche se tali operazioni siano eseguite senza fare uso di acqua potabile.

Art. 13

Doveri dei commercianti ambulanti

1. Gli esercenti attività commerciali ambulanti sono tenuti, dopo aver terminato le operazioni di vendita, a lasciare il suolo pubblico pulito e sgombero da rifiuti.

Art. 14

Deposito e raccolta dei rifiuti solidi urbani

1. Indipendentemente dal sistema di raccolta adottato (sacchi a perdere, contenitori) debbono essere osservate le seguenti norme generali:
 - i rifiuti ammessi sono esclusivamente quelli solidi urbani derivanti da insediamenti civili in genere o anche industriali, agricoli, artigianali, commerciali, ecc., purchè i rifiuti siano assimilabili a quelli urbani;
 - non sono ammessi, oltre ai rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, artigianali, agricoli, ecc., non assimilabili agli urbani, i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o scavi, le apparecchiature deteriorate ed obsolete, i veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti, i fanghi derivanti dalle operazioni delle acque usate, i rifiuti tossici e nocivi, i materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, ecc.), gli esplosivi, i materiali radioattivi, le carogne di animali;
 - i rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori in sacchetti legati e conferiti nei contenitori rispettando le norme per la raccolta differenziata

Art.15

Raccolta di rifiuti con contenitori

1. La raccolta di rifiuti è organizzata con il sistema dei contenitori, è vietato introdurre, nei medesimi, oggetti di grosso volume ed imballaggi in genere al fine di non impegnare, inutilmente, lo spazio a disposizione. Carta e cartone, vetro, plastica, ingombranti, sfalci e residui di potatura, devono essere conferiti presso le apposite isole ecologiche o nei centri di raccolta differenziata.
2. E' vietato estrarre dai medesimi contenitori, qualsiasi oggetto o materiale ivi depositato.

Art. 16

Divieto di spostamento di contenitori

1. E' vietato spostare, dai luoghi ove sono stati collocati, i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

Art.17

Sgombero della neve nell'abitato

1. Nei centri abitati, in presenza di precipitazioni nevose, ogni proprietario o inquilino è tenuto a provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti gli immobili da loro occupati.
2. Qualora non esista marciapiede rialzato deve essere sgomberato uno spazio sufficiente al transito dei pedoni e, comunque di profondità non inferiore ad un metro

Art. 18

Servizi igienici nei locali pubblici

1. Agli esercenti di bar, caffè, gelaterie, trattorie ed in genere dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici.

TITOLO IV PUBBLICO DECORO

Art. 19

Indumenti e biancheria appesi alle finestre

1. Nelle facciate di edifici prospicienti vie o piazze, è vietato distendere o appendere fuori dalle finestre e sulle terrazze e balconi, biancheria, effetti personali od altri oggetti consimili.

Art. 20

Battitura di tappeti, stuoie ecc.

1. Dopo le ore 8,00 e fino alle ore 20,00 dalle facciate degli edifici prospicienti vie e piazze, è vietato scuotere o spolverare tappeti, stuoie o simili.

Art. 21

Innaffiamento di fiori su balconi o finestre

1. Nell'innaffiare vasi di fiori, posti sulle finestre o balconi, deve essere evitata la caduta di acqua sul suolo pubblico.

Art. 22

Divieto di imbrattare i passanti

1. In presenza di pozzanghere, fanghiglia o neve, i conducenti di veicoli dovranno tenere un comportamento di guida tale da evitare,, in qualunque modo, di bagnare, imbrattare le persone in fase di attraversamento delle strade, oppure in transito o in sosta sui marciapiedi.

TITOLO V DELLA PUBBLICA QUIETE

Art. 23

Uso per scopi pubblicitari di apparecchi sonori

1. Il funzionamento per pubblicità di apparecchi radio, grammofoni, juke box ed altri apparecchi radiotelevisivi ed apparecchi riproducenti suoni, è consentito all'interno dei negozi di vendita, a condizione che la tonalità del suono sia tenuta bassa, in modo da non arrecare disturbo alla pubblica quiete.

Art. 24

Esercenti commerciali, fiere e mercati, suonatori ambulanti, cantanti, pubblicità sonora o simili

1. E' vietato agli esercenti di commercio, sia a posto fisso che ambulante, arrecare disturbo con grida e schiamazzi e di importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.
2. Durante lo svolgimento di fiere e mercati l'uso dei mezzi sonori è consentito, purchè non venga arrecata molestia ai visitatori ed agli altri ambulanti.
3. Ai suonatori ambulanti, regolarmente autorizzati, è vietato suonare nei pressi delle scuole, chiese, caserme ed uffici pubblici.
4. Nell'ambito dei casi comunque consentiti, l'uso dei mezzi sonori è autorizzato esclusivamente negli orari 8,30-12,30 e 15,30-19,30.

Art. 25

Insediamiento ed esercizio di industrie ed attività rumorose

1. L'insediamento di opifici, stabilimenti, officine ed attività consimili, ove debbono

esercitarsi mestieri, arti ed industrie rumorose, è subordinato all'autorizzazione della Giunta Municipale previa classificazione e parere dell'ASL .

Art. 26

Arti, mestieri ed attività rumorose

1. Sul territorio comunale, in prossimità dei luoghi abitati, l'uso dei mezzi meccanici di lavorazione ed in generale l'esercizio di mestieri o attività rumorose, sono consentiti nei limiti dei seguenti orari:
 - da ottobre ad aprile dalle 7,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00
 - da maggio a settembre dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle 20,00.
2. Per le attività produttive si applicano le norme previste dal piano di zonizzazione acustica.

Art.27

Custodia dei cani

1. I cani, di qualunque razza, saranno condotti al guinzaglio, ovvero, muniti di museruola, fitta e sottile da impedire che i medesimi possano mordere.
2. Ogni cane deve essere iscritto all'anagrafe canina.

Art.28

Cani incustoditi

1. I cani incustoditi, saranno accalappiati e portati al canile sanitario, ove saranno mantenuti.
2. Sono a carico del proprietario i costi sostenuti dal comune o dal canile convenzionato per il per il loro mantenimento.

Art.29

Divieto di intralciare l'operato degli accalappiacani

1. E' vietato sottrarre cani all'accalappiatore favorendone la fuga.

Art. 30

Insudiciamento del suolo da parte di animali

1. I proprietari ed i custodi dei cani, o di altri animali, condotti al guinzaglio sono tenuti ad evitare che l'animale depositi i propri rifiuti sui marciapiedi o, comunque che insudici le aree pubbliche. A questo proposito i conduttori di animali dovranno essere provvisti di appositi attrezzi (paletta, sacchetto) per la rimozione delle feci.

TITOLO VI

NORME DI PREVENZIONE

Art.31

Canali di gronda e di scolo per le acque pluviali

1. Le acque pluviali, cadenti sui tetti, saranno convenientemente raccolte in canali di scolo, da collocarsi secondo le prescrizioni del Regolamento Edilizio.

Art. 32

Divieto di accendere fuochi

1. Non è permesso accendere fuochi o bruciare paglia, foglie e sterpaglia, se non in luoghi dove il fumo possa avere lo sfogo necessario in appositi camini.

Art.33

Oggetti rotolanti

1. Non è permesso sospingere, con moto rotatorio, lungo le aree di circolazione, cerchi, ruote di veicoli, botti ed altri oggetti simili di qualunque dimensione.

Art. 34

Trasporto di determinati oggetti

1. Le travi, le antenne, le lastre metalliche e simili oggetti, di lunghezza superiore ai 3 mt, debbono essere affidati ad almeno due persone: una per ciascuna estremità.

Art. 35

Divieto di arrampicarsi e di scuotere i sostegni dei segnali stradali e degli elementi di arredo urbano

1. E' vietato arrampicarsi sui monumenti, sui pali di sostegno dei punti luce e sulle inferriate o cancellate di proprietà comunale.
2. E' pure vietato scuotere o danneggiare i sostegni dei segnali stradali e degli elementi di arredo urbano in genere.
3. E' vietato l'uso delle attrezzature dei parchi giochi, dai soggetti di età superiore ai 14 anni.

Art. 36

Copertura dei pozzi, vasche, cisterne ecc

1. I pozzi, le vasche, le cisterne e simili, devono essere muniti di idonee protezioni e recinzioni, al fine di evitare qualsivoglia situazione di pericolo per persone e/o animali.

Art. 37

Nettezza delle facciate degli edifici

1. E' vietato imbrattare i muri.
2. Nei centri abitati gli edifici e le mura di cinta, dovranno essere mantenuti, a cura dei proprietari, nette da erbe ed altre vegetazioni che si sviluppino su marciapiedi e/o sedimi stradali, anche se pertinenziali alla proprietà.
3. Nel caso di tinteggiatura di pareti/infissi l'esecutore dei lavori dovrà provvedere ad apporre la relativa segnaletica

TITOLO VII

IMPIANTI PUBBLICI ED AREE VERDI

Art. 38

Fontanelle pubbliche

1. E' vietato lasciare aperti i rubinetti delle fontanelle pubbliche.

Art. 39

Tutela dei giardini pubblici e delle aree verdi

1. Nei giardini e/o aree verdi è vietato calpestare le aiuole, cogliere fiori o, comunque danneggiare le piante e gli arredi ivi collocati.
2. E' vietato altresì transitare con veicoli e giocare alla palla in tali aree.

Art. 40

Uso dei parchi gioco e delle aree per attività ricreative.

1. L'utilizzo delle aree attrezzate a parchi gioco o per attività ricreative (campetti di calcio, piastre polivalenti, piste di pattinaggio, campi da bocce ecc) poste all'interno di aree residenziali, può avvenire di norma durante le ore diurne o sulla base di specifici orari indicati su apposite tabelle poste in prossimità delle aree stesse.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41

Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Locale nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di €500,00, (art. 7 Bis del D.Lgs 267/2000) con le procedure di cui alla legge 24.11.1981, n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.42

Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art 54 del D.Lgs 18.08.2000, n.267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 43

Sequestro e custodia delle cose

1. I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose appartengono a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dall'art. 19 della Legge n. 689 del 1991.
3. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.
4. Il relativo verbale va trasmesso all'autorità comunale competente.

Art. 44

Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti.
 - per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario.
 - per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto inflazionario.
 - per morosità del pagamento dei tributi e dei diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

2. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

Art. 45

Abrogazione delle norme precedenti ed entrata in vigore

1. Il precedente Regolamento di Polizia Urbana, approvato dal Podestà il 12.08.1939 con delibera n. 94 è abrogato.
2. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.